



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

INDIRIZZI OPERATIVI E PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IN REGIONE CAMPANIA

PREMESSA	4
1. ASPETTI GENERALI	4
1.1 AUTORITÀ COMPETENTE	4
1.2 PROCEDURE	4
1.3 SPECIFICHE PER LA TRASMISSIONE IN FORMATO DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA	5
2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (ART. 6, COMMA 9 DEL DLGS 152/2006)	6
2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	6
2.2 PROCEDURA	6
3. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA (ART. 19 DEL DLGS 152/2006)	7
3.1 PREMESSE	7
3.1.1 Campo di applicazione	7
3.1.2 Integrazione con la Valutazione di Incidenza	7
3.2 PROCEDURA	8
3.2.1 Istanza	8
3.2.2 Procedura	10
3.2.3 Procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA relative ai progetti inerenti le attività estrattive (L.R. 54/85 e s.m.i – NdA del P.R.A.E.)	12
3.2.4 Studio preliminare ambientale	13
4. DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI VIA (ART. 20 DEL DLGS 152/2006)	14
5. DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 21 DEL DLGS 152/2006)	15
6. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE – VIA (ART. 27-BIS DEL DLGS 152/2006)	17
6.1 PREMESSE	17
6.1.1 Campo di applicazione	17
6.1.2 Valutazione di incidenza	17
6.2 PROCEDURA	18
6.2.1 Istanza	18
6.2.2 Procedura	20
6.2.3 Studio di Impatto Ambientale	23
6.2.4 Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990	27
6.2.4.1 Premessa	27
6.2.4.2 Rappresentanti unici	27
6.2.4.3 Partecipanti alla Conferenza di Servizi	28
6.2.4.4 Indicazioni per lo svolgimento della Conferenza di Servizi	28
6.2.4.5 Rapporto finale della Conferenza	29
6.2.4.6 Provvedimento di VIA	30
6.2.4.7 Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale	31

7. VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI (ART. 28 DEL DLGS 152/2006)	32
7.1 INDICAZIONI GENERALI	32
7.2 CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA	32
8. PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (ART. 9 DEL DPR 120/2017)	34
9. DISPOSIZIONI FINALI.....	36
ELENCO ALLEGATI.....	37

PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 104/2017¹ si rende necessario definire i primi indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento nell'ambito della Regione Campania della "Valutazione di Impatto Ambientale" prevista nel Titolo III della Parte seconda del Dlgs n. 152/2006, così come modificato dal richiamato Dlgs n.104/2017. Ferme restando le disposizioni generali stabilite nella Parte seconda del Dlgs n. 152/2006, si rimanda al medesimo Decreto per tutte le definizioni e per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento.

Tutta la modulistica inerente le procedure di cui ai presenti Indirizzi operativi sarà resa disponibile sulle pagine web regionali **sul sito tematico VAS - VIA - VI** dedicato alle valutazioni ambientali all'indirizzo <http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS>. Il portale regionale dedicato alla VAS - VIA - VI è raggiungibile anche attraverso l'home page della Regione Campania (<http://www.regione.campania.it/>) cliccando su *Ambiente* (<http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-ambiente>) e poi selezionando il sito tematico VAS - VIA - VI.

1. ASPETTI GENERALI

1.1 Autorità Competente

L'Autorità competente per le procedure di VIA in sede regionale è l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali - Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema- via De Gasperi 28 - 80133 Napoli PEC uod.500606@pec.regione.campania.it. La UOD Valutazioni Ambientali è competente anche in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di livello regionale e di Valutazione di incidenza (VI) di competenza regionale. Tale coincidenza agevola l'integrazione e il coordinamento tra le diverse procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS, VI) come disposto dal Dlgs 152/2006.

1.2 Procedure

I presenti Indirizzi forniscono le modalità operative per lo svolgimento delle seguenti procedure di cui alla parte seconda del Dlgs 152/2006:

- valutazione preliminare della procedura da avviare - art. 6 comma 9 del Dlgs 152/2006 (par. 2 dei presenti Indirizzi);
- verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale - art. 19 del Dlgs 152/2006 (par. 3 dei presenti Indirizzi);
- definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA - art. 20 del Dlgs 152/2006 (par. 4 dei presenti Indirizzi);
- definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) - art. 21 del Dlgs 152/2006 (par. 5 dei presenti Indirizzi);
- provvedimento autorizzatorio unico Regionale - VIA - art. 27-bis del Dlgs 152/2006 (par. 6 dei presenti Indirizzi);
- verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali - art. 28 del Dlgs 152/2006 (par. 7 dei presenti Indirizzi).

Inoltre, il presente documento fornisce le opportune indicazioni per attivare la procedura di approvazione del Piano di Utilizzo del materiale da scavo (PdU), qualora tale Piano non sia stato già approvato nell'ambito della procedura di VIA (par. 8 dei presenti Indirizzi).

¹ Il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2017, n. 156. Il Decreto è stato emanato in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

1.3 SPECIFICHE PER LA TRASMISSIONE IN FORMATO DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

Ai sensi delle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda del D.Lg.152/2006 la Regione Campania - Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema- Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente in materia di VIA regionale, rende pubblica, anche sul proprio sito web, la documentazione prevista dalle citate disposizioni.

Al fine di consentire la pubblicazione sul web la documentazione allegata all'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale e predisposta secondo le indicazioni riportate **nell'Allegato 1.A.**

2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (ART. 6, COMMA 9 DEL DLGS 152/2006)

2.1 Campo di applicazione

La valutazione preliminare ai fini della individuazione dell'eventuale procedura da avviare, ai sensi del Titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006 art. 6 comma 9, potrà essere richiesta dal proponente per i progetti che riguardano modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del richiamato decreto per i quali il proponente presume l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Tale procedura non è applicabile in caso di modifiche o estensioni di progetti elencati nell'allegato III alla parte seconda del decreto (progetti di competenza delle Regioni da sottoporre a VIA) che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti (comma 7, lettera d) di cui all'art. 6 del Dlgs 152/2006).

Con Decreto Direttoriale n. 239 del 03/08/2017 "*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104*" il Ministero dell'Ambiente ha emanato le liste di controllo previste all'art. l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Tali liste di controllo saranno utilizzate dai proponenti ai fini della valutazione preliminare.

2.2 Procedura

Il proponente presenta l'**istanza redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale**, allegando:

- a. Lista di controllo, sia in formato .pdf che in formato .doc;
- b. Allegati elencati nella Tab. 10 della Lista di Controllo in solo formato .pdf

L'istanza e la documentazione allegata dovranno essere trasmessi in formato digitale (n. 3 copie) secondo le indicazioni dell'Allegato 1.A ai presenti Indirizzi, la sola istanza anche in copia cartacea. Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore. La lista di controllo dovrà essere firmata sia dall'estensore che dal proponente.

Saranno ritenute improcedibili, e quindi rigettate previa formulazione del preavviso ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, quelle istanze:

- non accompagnate dalla Lista di Controllo (.pdf e .doc) e/o da tutti gli allegati elencati alla Tab. 10 della stessa;
- accompagnate da una Lista di Controllo (.pdf) e/o dagli allegati privi di data e/o firma

Di norma entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare l'UOD Valutazioni Ambientali comunica con nota al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, oppure non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del Dlgs 152/2006.

Nel caso all'esito della valutazione preliminare della procedura si determinasse la necessità di una VIA, l'UOD Valutazioni Ambientali può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui all'art. 21 del Dlgs 152/2006.

3. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA (Art. 19 del Dlgs 152/2006)

3.1 PREMESSE

3.1.1 Campo di applicazione

La verifica di assoggettabilità alla VIA è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA regionale secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006.

La verifica di assoggettabilità a VIA precede l'indizione della eventuale Conferenza di Servizi decisoria di cui alla L. 241/1990 da parte del soggetto competente all'autorizzazione (UOD regionale, Comune, Provincia, ecc.) e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della predetta Conferenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto competente.

La verifica di assoggettabilità a VIA, ferme restando le successive indicazioni procedurali, può essere richiesta contestualmente alla indizione della Conferenza di Servizi istruttoria o preliminare di cui alla L. 241/1990 da parte del soggetto competente all'autorizzazione. Nel caso in cui l'esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di assoggettare il progetto a VIA, la Conferenza di Servizi decisoria sarà svolta nell'ambito dell'iter di cui al successivo par. 6.

In nessun caso la verifica di assoggettabilità potrà essere richiesta contestualmente o nel corso di una Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'autorizzazione del progetto, poichè nel caso in cui l'Autorità competente dovesse ritenere di assoggettare il progetto a VIA si determinerebbe la necessità di attivare il procedimento di cui all'art. 27-bis del Dlgs 152/2006, con la prevista Conferenza di Servizi. Ne consegue che l'attivazione di una Conferenza di Servizi decisoria, ai fini dell'autorizzazione di un progetto per il quale è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA, potrebbe determinare un inutile aggravio del procedimento.

La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III per le quali il progetto dovrà essere sottoposto direttamente a VIA;
- i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, considerando anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015.

Si evidenzia che i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (o nelle Aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per effetto del Piano del Parco di cui alla DGR 617/2007 approvata dal Consiglio Regionale in data 24/12/2009, art. 6, comma 4), e/o all'interno di siti della Rete Natura 2000, devono essere sottoposti direttamente a VIA considerando anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015.

3.1.2 Integrazione con la Valutazione di Incidenza

La verifica di assoggettabilità alla VIA può essere integrata dalla Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997. A tal fine, tutti i progetti e gli interventi per i quali è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA e che possono incidere significativamente su un sito della Rete

Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) dovranno essere assoggettati alle procedure integrate di verifica di assoggettabilità alla VIA e di Valutazione di Incidenza - valutazione appropriata, come definita dall'art. 6 del Regolamento regionale n. 1/2010 "*Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza*". Si evidenzia che in materia di valutazione di incidenza (VI) con D.G.R. n. 167 del 31/3/2015 sono state approvate le "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*" ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Regionale n. 1/2010 e della D.G.R. 62 del 23/02/2015. Tali Linee Guida forniscono utili indicazioni in merito ai contenuti dello Studio di Incidenza da predisporre ai sensi dell'Allegato G del DPR 357/1997, necessario ai fini dell'integrazione della VI nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

L'art. 5 comma 7 del DPR 357/1997 dispone che "*La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.*".

Successivamente la L.R. 16/2014 ha disposto, all'art. 1, comma 4, che "*Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco.*". Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, le Linee Guida emanate con DGR n. 167 del 31/03/2015 hanno esteso tale disposizione anche alle procedure di Valutazione di Incidenza di competenza regionale. Le citate disposizioni, come evidente, rendono obbligatoria l'acquisizione del "sentito", e quindi l'espressa pronuncia da parte dell'area protetta competente, per le Valutazioni di incidenza che interessano siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS, ZSC) ricadenti anche solo parzialmente in un'area protetta nazionale, come definita dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, o in un Parco Naturale Regionale di cui all'Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf. La circostanza che l'intervento/opera oggetto della Valutazione di Incidenza interessi un'area localizzata al di fuori del perimetro delle citate aree protette è ininfluenza ai fini dell'espressione del "sentito" da parte delle stesse in quanto tale obbligo attiene alla circostanza che il sito Natura 2000 interessato dalla procedura di Valutazione di Incidenza ricade anche solo parzialmente nel perimetro dell'area protetta.

La necessità della Valutazione di Incidenza è altresì da valutarsi a cura del Parco Nazionale del Cilento, considerate le disposizioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6 del Piano del Parco.

3.2 PROCEDURA

3.2.1 Istanza

Per i progetti ed interventi sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, il proponente presenta istanza di verifica all'UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania; nell'**istanza**, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale, dovrà essere data evidenza del procedimento integrato "Verifica di assoggettabilità alla VIA - Valutazione di Incidenza", ove necessario.

La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

- a. Studio preliminare ambientale redatto secondo le specifiche riportate dell'allegato IV-bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006; solo per le procedure integrate di verifica di assoggettabilità alla VIA - VI lo Studio recherà un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (Studio di Incidenza);
- b. Eventuale richiesta delle condizioni ambientali (art. 5, comma 1, lettera o-ter) del Dlgs 152/2006) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti

- rappresentare impatti ambientali significativi e negativi; tali condizioni dovranno essere formulate secondo le indicazioni di cui **all'Allegato 1.B** ai presenti indirizzi; la richiesta dovrà essere trasmessa sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datata e firmata dal proponente e dal professionista firmatario dello Studio Preliminare Ambientale;
- c. dichiarazione del professionista firmatario dello Studio Preliminare Ambientale nella quale lo stesso dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso **delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale del progetto**; la UOD Valutazioni Ambientali può richiedere nel corso della procedura la presentazione del *curriculum vitae* del professionista (in formato europeo e recante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni) dal quale si evincono le competenze e la professionalità dello stesso;
 - d. elenco delle Amministrazioni² e degli Enti Territoriali³ potenzialmente interessati dal progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale; tale elenco si rende necessario in quanto l'individuazione delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto richiede una conoscenza approfondita delle previsioni progettuali che non è possibile acquisire prima di procedere all'istruttoria tecnica; l'elenco dovrà essere trasmesso sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datato e firmato dal proponente e dal progettista;
 - e. documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti (all'attualità: ricevuta quietanzata del versamento, dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri (completa di documento di identità del dichiarante), quadro tecnico economico del progetto);

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa in formato digitale (n. 3 copie) secondo le indicazioni dell'Allegato 1.A ai presenti Indirizzi Operativi VIA. La sola istanza anche in formato cartaceo (n. 1 copia). Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore.

Nel caso in cui l'estensore dello Studio Preliminare Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio Preliminare Ambientale dovrà essere sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma il progettista attesta che gli aspetti progettuali contenuti nello Studio Preliminare Ambientale sono esaustivi e rappresentano correttamente il progetto proposto.

Lo Studio Preliminare Ambientale è sottoscritto anche dal Committente/Proponente.

In assenza di idonea istanza la documentazione trasmessa, anche se rispondente al precedente elenco, non sarà considerata utile ai fini dell'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Saranno ritenute improcedibili, e quindi rigettate previa formulazione del preavviso ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, quelle istanze:

² **Amministrazioni potenzialmente interessate:** amministrazioni con competenze in materia ambientale ovvero Soprintendenze, Autorità di Bacino, ASL, Aree protette nazionali e regionali (Parchi, Riserve, ecc.), ATO, ecc. da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

³ **Enti Territoriali potenzialmente interessati:** Comune, Provincia o Città metropolitana, Comunità Montana interessati fisicamente dal progetto; Regioni, Comuni, Province e Comunità Montane contermini interessati dai potenziali impatti derivanti dal progetto da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

- non accompagnate dallo Studio Preliminare Ambientale e/o dalla dichiarazione del professionista in merito alle competenze e/o dalla documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti;
- accompagnate da uno Studio Preliminare Ambientale e/o da una dichiarazione del professionista in merito alle competenze e/o da una dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri e/o da un quadro tecnico economico del progetto (ove necessario) privi di data e/o firme;
- accompagnate da uno Studio Preliminare Ambientale privo di un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità alla VIA integrate con la VI);
- non accompagnate dall'elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale in formato sia .doc che .pdf o accompagnate da un elenco non datato e/o non firmato dal proponente e dal progettista;
- accompagnate da una ricevuta non quietanzata del versamento degli oneri;
- non accompagnate dalla ricevuta del versamento degli oneri o accompagnate da una ricevuta del versamento degli oneri inferiore all'importo dovuto calcolato secondo le disposizioni regionali pro tempore vigenti.

Il proponente, come già riportato, può richiedere le condizioni ambientali (art. 5, comma 1, lettera o-ter) del Dlgs 152/2006) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Tali condizioni dovranno essere riportate nella richiesta allegata all'istanza (punto b.) ed essere identiche a quelle riportate nello Studio Preliminare Ambientale in coerenza alle indicazioni di cui all'allegato IV-bis del Dlgs 152/2006, punto 5. (“misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”). Nel caso di discordanza tra le misure richieste nell'apposito allegato all'istanza e le misure riportate nello Studio Preliminare Ambientale, fanno fede quelle riportate nella richiesta allegata all'istanza. Su tale argomento potranno in ogni caso essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni in sede di richiesta di integrazione da parte della UOD Valutazioni Ambientali.

3.2.2 Procedura

1. Per le istanze procedibili, l'UOD Valutazioni Ambientali pubblica tempestivamente lo Studio Preliminare Ambientale sul sito tematico VAS - VIA – VI, con modalità tali da garantire, ove richiesto esplicitamente dal proponente, la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Saranno pubblicati anche l'elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto predisposto e la richiesta delle condizioni ambientali (ove trasmessa).

2. L'UOD Valutazioni Ambientali comunica tramite pec a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, come elencati dal proponente, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Nel caso di procedure integrate con la VI, nella comunicazione l'UOD Valutazioni Ambientali richiede all'Ente competente l'espressione del sentito, ove necessario e indicato dal proponente, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR 357/1997, che dovrà essere trasmesso alla citata UOD entro i 45 gg dedicati alla consultazione.

3. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 2., chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito tematico VAS - VIA - VI, dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'UOD Valutazioni Ambientali.

4. L'UOD Valutazioni Ambientali, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del Dlgs 152/2006, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.

5. L'UOD Valutazioni Ambientali può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al punto 3. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l'UOD Valutazioni Ambientali può accordare, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti **per un periodo non superiore a novanta giorni**. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, **la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'UOD Valutazioni Ambientali di procedere all'archiviazione**. In tal caso l'istanza si intende archiviata, senza preavviso e senza possibilità di recesso, dalla scadenza del termine stabilito, a seguito della quale la UOD Valutazioni Ambientali trasmetterà al proponente la sola comunicazione di avvenuta archiviazione dell'istanza.

La richiesta di integrazione di cui al presente punto, ove ritenuta necessaria, esplicherà, tra l'altro, le eventuali criticità ambientali e i possibili impatti ambientali significativi e negativi per i quali il proponente, in sede di riscontro, potrà richiedere, anche in aggiunta a quelle già richieste in sede di istanza, l'applicazione di specifiche condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire i predetti impatti ambientali significativi e negativi. In ogni caso le condizioni ambientali dovranno essere formulate secondo le indicazioni di cui **all'Allegato 1.B** ai presenti indirizzi.

In nessun caso il progetto presentato potrà essere modificato dal proponente nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità. Le modifiche del progetto determinano l'improcedibilità dell'istanza e la conseguente archiviazione della stessa previa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10bis della L. 241/1990. Le condizioni ambientali, qualora richieste dal proponente nel corso della procedura, non devono configurarsi quali modifiche sostanziali del progetto ma esclusivamente quali misure aggiuntive idonee ad evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi del progetto sul quale si svolge la verifica.

6. L'UOD Valutazioni Ambientali adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3., oppure, nel caso di richiesta di integrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 5. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.

7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda del Dlgs 152/2006, e, tenendo conto delle eventuali osservazioni della Soprintendenza territorialmente competente per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali, ove richieste dal proponente, ritenute idonee ad

evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi del progetto sul quale si svolge la verifica.

8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.

9. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito tematico VAS – VIA – VI e sul BURC.

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà riportare per ogni condizione ambientale le seguenti specifiche:

- Macrofase
- Ambito di applicazione
- Oggetto della condizione
- Termine avvio verifica di ottemperanza
- Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza

In ogni caso le condizioni ambientali dovranno essere formulate secondo le indicazioni di cui all'**Allegato 1.B** ai presenti indirizzi.

11. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito web.

3.2.3 Procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA relative ai progetti inerenti le attività estrattive (L.R. 54/85 e s.m.i – NdA del P.R.A.E.)

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA delle attività estrattive, anche in integrazione con la Valutazione di Incidenza, segue le modalità indicate ai precedenti paragrafi, con la differenza che **l'istanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale e completa di tutti gli allegati, dovrà essere inoltrata all'UOD Valutazioni Ambientali per il tramite dell'UOD Genio Civile competente per territorio.** Inoltre la dichiarazione inerente il costo del progetto dovrà essere sostituita dalla dichiarazione inerente la superficie relativa al "complesso estrattivo" come definito dalla L.R. 54/1985 e i m3 totali di materiale di cui il progetto prevede l'escavazione, secondo le disposizioni in materia di pagamento degli oneri per la valutazione pro tempore vigenti.

Il Genio Civile competente per territorio, nella nota di inoltro della predetta istanza, dovrà specificare il riferimento normativo ai sensi del quale è stata richiesta l'autorizzazione del progetto per il quale si richiede la verifica di assoggettabilità alla VIA, ed inoltre dovrà attestare la rispondenza della descrizione del progetto riportata nello Studio Preliminare Ambientale al progetto in autorizzazione e la coerenza di tale progetto alla vigente normativa in materia di attività estrattive.

Anche per le attività estrattive la verifica di assoggettabilità precede l'indizione della eventuale Conferenza di Servizi decisoria di cui alla L. 241/1990 e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della eventuale predetta Conferenza di Servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'UOD Genio Civile competente per territorio.

L'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ferme restando le precedenti indicazioni procedurali, può essere inoltrata dal competente Genio Civile contestualmente alla indizione della Conferenza di Servizi istruttoria o preliminare di cui alla L. 241/1990 da parte dello

stesso Genio Civile. Nel caso in cui l'esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di assoggettare il progetto a VIA, la Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'autorizzazione verrà condotta dall'UOD Valutazioni Ambientali nell'ambito dell'iter di cui al successivo par. 6.

3.2.4 Studio preliminare ambientale

Lo Studio preliminare ambientale deve essere redatto secondo le specifiche riportate dell'allegato IV-bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006. Tali specifiche prevedono i seguenti contenuti:

1. *Descrizione del progetto, comprese in particolare:*

a) *la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;*

b) *la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.*

2. *La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.*

3. *La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:*

a) *i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;*

b) *l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.*

4. *Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V.*

5. *Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.*

Inoltre nel caso di procedure integrate di verifica di assoggettabilità alla VIA – VI lo Studio preliminare ambientale riporterà in un apposito paragrafo lo Studio di Incidenza redatto secondo i criteri di cui all'Allegato G del DPR 357/1997.

Si ribadisce che il proponente può richiedere le condizioni ambientali (art. 5, comma 1, lettera o-ter) del Dlgs 152/2006) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Tali condizioni dovranno essere riportate nella richiesta allegata all'istanza (par. 3.2.1 lettera b.) ed essere identiche a quelle riportate nello Studio Preliminare Ambientale in coerenza alle indicazioni di cui al sopracitato punto 5. (“misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”). Nel caso di discordanza tra le misure richieste nell'apposito allegato all'istanza e le misure riportate nello Studio Preliminare Ambientale, fanno fede quelle riportate nella richiesta allegata all'istanza. Su tale argomento potranno in ogni caso essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni in sede dell'unica richiesta di integrazione.

Si ricorda che lo Studio preliminare ambientale dovrà essere **datato e firmato dall'estensore e dal proponente**. Nel caso in cui l'estensore dello Studio Preliminare Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio preliminare ambientale dovrà essere sottoscritto

anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma il progettista attesta che gli aspetti progettuali contenuti nello Studio Preliminare Ambientale sono esaustivi e rappresentano correttamente il progetto proposto.

Nella **descrizione del progetto** dovranno essere riportati i riferimenti catastali (fogli, particelle) dell'area interessata dal progetto; inoltre lo Studio preliminare ambientale dovrà recare in allegato una planimetria riportante il perimetro dell'area fisicamente interessata dal progetto su foto aerea quanto più recente possibile e comunque riportante l'indicazione della data.

4. DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI VIA (Art. 20 del Dlgs 152/2006)

Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di confronto con l'UOD Valutazioni Ambientali al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente presenta istanza all'UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania; all'istanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale, dovranno essere allegati:

- a. gli elaborati progettuali;
- b. l'elenco degli elaborati progettuali.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale (n. 3 copie) secondo le indicazioni dell'Allegato 1.A ai presenti Indirizzi Operativi VIA, la sola istanza anche in formato digitale (n. 1 copia). Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore.

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'UOD Valutazioni Ambientali, di norma entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica con nota al proponente l'esito delle proprie valutazioni. Si evidenzia che le valutazioni riguarderanno esclusivamente l'adeguatezza del livello di dettaglio degli elaborati progettuali al fine di garantire che gli stessi siano di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. Ogni valutazione in ordine all'adeguatezza degli elaborati progettuali ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, ecc. necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto non rientra nelle competenze della UOD Valutazioni Ambientali e non è oggetto della presente procedura.

All'esito della valutazione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA di cui al presente paragrafo l'UOD Valutazioni Ambientali può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui all'art. 21 del Dlgs 152/2006.

5. DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (Art. 21 del Dlgs 152/2006)

Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'UOD Valutazioni Ambientali e i soggetti competenti in materia ambientale (art. 5, comma 1, lettera s) del Dlgs 152/2006) al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale.

A tal fine, il proponente trasmette all'UOD Valutazioni una **istanza**, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale, alla quale dovranno essere allegati:

- a. gli elaborati progettuali;
- b. lo Studio Preliminare Ambientale, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato IV - bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006;
- c. una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale;
- d. elenco delle Amministrazioni⁴ e degli Enti Territoriali⁵ potenzialmente interessati dal progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale; tale elenco si rende necessario in quanto l'individuazione delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto richiede una conoscenza approfondita delle previsioni progettuali che non possibile acquisire prima di procedere all'istruttoria tecnica; l'elenco dovrà essere trasmesso sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datato e firmato dal proponente e dal progettista.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale (n. 3 copie) secondo le indicazioni dell'Allegato 1.A ai presenti Indirizzi Operativi VIA, la sola istanza anche in formato cartaceo (n. 1 copia). Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore.

La documentazione sarà pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, ove dallo stesso richiesto, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

L'UOD Valutazioni Ambientali informa via pec le Amministrazioni e gli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, come indicati dal proponente, della pubblicazione della documentazione sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale, richiedendone il parere entro i 30 gg successivi alla comunicazione.

Sulla scorta della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con le Amministrazioni e gli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, di norma entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale, l'UOD Valutazioni Ambientali comunica con nota il parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale. Il parere è pubblicato sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale.

⁴ **Amministrazioni potenzialmente interessate:** amministrazioni con competenze in materia ambientale ovvero Soprintendenze, Autorità di Bacino, ASL, Aree protette nazionali e regionali (Parchi, Riserve, ecc.), ecc. da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

⁵ **Enti Territoriali potenzialmente interessati:** Comune, Provincia o Città metropolitana, Comunità Montana interessati fisicamente dal progetto; Regioni, Comuni, Province e Comunità Montane contermini interessati dai potenziali impatti derivanti dal progetto da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

All'esito della valutazione preliminare della procedura (art. 6, comma 9 del Dlgs 152/2006) o della valutazione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art. 20 del Dlgs 152/2006) l'UOD Valutazioni Ambientali può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui al presente paragrafo.

6. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE – VIA (Art. 27-bis del Dlgs 152/2006)

6.1 PREMESSE

6.1.1 Campo di applicazione

La VIA è effettuata per:

- i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/2006;
- i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (o nelle Aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per effetto del Piano del Parco di cui alla DGR 617/2007 approvata dal Consiglio Regionale in data 24/12/2009, art. 6, comma 4), e/o all'interno di siti della rete Natura 2000;
- le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/2006 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'UOD Valutazioni Ambientali valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, anche in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

Si evidenzia che, ai fini dell'individuazione della soglia dimensionale da considerare per il singolo progetto e/o intervento ricadente nelle tipologie di cui all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 per le quali è prevista una soglia, è sempre necessario applicare i criteri definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015.

6.1.2 Valutazione di incidenza

La VIA può essere integrata dalla Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997. A tal fine, tutti i progetti e gli interventi per i quali è necessaria la VIA e che possono incidere significativamente su un sito della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) dovranno essere assoggettati alle procedure integrate di VIA e di Valutazione di Incidenza - valutazione appropriata, come definita dall'art. 6 del Regolamento regionale n. 1/2010 "*Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza*". Si evidenzia che in materia di valutazione di incidenza (VI) con D.G.R. n. 167 del 31/3/2015 sono state approvate le "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*" ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Regionale n. 1/2010 e della D.G.R. 62 del 23/02/2015. Tali Linee Guida forniscono utili indicazioni in merito ai contenuti dello Studio di Incidenza da predisporre ai sensi dell'Allegato G del DPR 357/1997, necessario ai fini dell'integrazione della VI nella VIA.

L'art. 5 comma 7 del DPR 357/1997 dispone che "*La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.*".

Successivamente la L.R. 16/2014 ha disposto, all'art. 1, comma 4, che "*Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei*

comuni sentito il parere dell'Ente parco.". Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, le Linee Guida emanate con DGR n. 167 del 31/03/2015 hanno esteso tale disposizione anche alle procedure di Valutazione di Incidenza di competenza regionale. Le citate disposizioni, come evidente, rendono obbligatoria l'acquisizione del "sentito", e quindi l'espressa pronuncia da parte dell'area protetta competente, per le Valutazioni di incidenza che interessano siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS, ZSC) ricadenti anche solo parzialmente in un'area protetta nazionale, come definita dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, o in un Parco Naturale Regionale di cui all'Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf. La circostanza che l'intervento/opera oggetto della Valutazione di Incidenza interessi un'area localizzata al di fuori del perimetro delle citate aree protette è ininfluenza ai fini dell'espressione del "sentito" da parte delle stesse in quanto tale obbligo attiene alla circostanza che il sito Natura 2000 interessato dalla procedura di Valutazione di Incidenza ricade anche solo parzialmente nel perimetro dell'area protetta.

La necessità della Valutazione di Incidenza è altresì da valutarsi a cura del Parco Nazionale del Cilento, considerate le disposizioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6 del Piano del Parco.

6.2 PROCEDURA

6.2.1 Istanza

Per i progetti ed interventi sottoposti alla VIA, il proponente presenta istanza all'UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania; nell'**istanza**, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale, dovrà essere data evidenza del procedimento integrato "VIA - Valutazione di Incidenza", ove necessario, ed inoltre dovrà essere riportato l'elenco puntuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto richiesti dal proponente come indicati puntualmente nell'apposito elenco predisposto dal proponente stesso (vedasi successiva lettera f.). Nell'istanza **dovrà anche essere riportata l'eventuale proposta formulata dal proponente, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, in merito all'efficacia temporale del provvedimento di VIA (art. 25, comma 5 del Dlgs 152/2006)**. La documentazione da allegare all'**istanza** è la seguente:

- a. progetto corredato da tutta la documentazione (modulistica, ecc.) e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, **necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto come indicati puntualmente nell'apposito elenco predisposto dal proponente stesso** (vedasi successiva lettera f.), comprensivi del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo (PUT) ai sensi del DPR 120/2017 (ove necessario) e ogni altro documento previsto dal citato DPR, della documentazione per l'autorizzazione ex art. 109 del Dlgs 152/2006 (ove necessario) e degli eventuali contenuti necessari per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (nel caso di opere pubbliche o di pubblica utilità); qualora le normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati e richiesti dal proponente prevedano anche il versamento di oneri (es. Autorizzazione Integrata Ambientale) la documentazione dovrà comprendere anche l'attestazione del relativo versamento nelle forme previste dalle disposizioni di riferimento;
- b. dichiarazione del progettista nella quale si attesta che il progetto presentato è corredato da tutti i documenti ed elaborati previsti dalle normative di riferimento ai fini

dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, comprensivi del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo (PUT) ai sensi del DPR 120/2017 (ove necessario) e ogni altro documento previsto dal citato DPR, della documentazione per l'autorizzazione ex art. 109 del Dlgs 152/2006 (ove necessario) e degli eventuali contenuti necessari per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

- c. Studio di Impatto Ambientale redatto secondo le specifiche riportate nell'art. 22 e nell'allegato VII alla parte seconda del Dlgs 152/2006; solo per le procedure integrate di VIA – VI lo Studio recherà un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (Studio di Incidenza);
- d. Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale;
- e. dichiarazione del professionista firmatario dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nella quale lo stesso dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso **delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale del progetto;**
- f. elenco delle Amministrazioni⁶ e degli Enti Territoriali⁷ potenzialmente interessati dal progetto nonché dei soggetti competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, ovvero competenti alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale, sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datato e firmato dal proponente e dal progettista;
- g. l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2, del Dlgs 152/2006, redatto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale; tale avviso dovrà recare anche l'indicazione puntuale di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti e indicati nell'istanza e nell'elenco di cui alla lettera f.;
- h. documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti (all'attualità: ricevuta quietanzata del versamento, dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri (completa di documento di identità del dichiarante), quadro tecnico economico del progetto (ove necessario));

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale (n. 3 copie) secondo le indicazioni dell'Allegato 1.A ai presenti Indirizzi Operativi VIA, la sola istanza anche in formato cartaceo (n. 1 copia).

Nel caso in cui l'estensore dello Studio di Impatto Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio dovrà essere sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma il progettista attesta che gli aspetti progettuali contenuti nello Studio di Impatto Ambientale sono esaustivi e rappresentano correttamente il progetto proposto.

Lo Studio di Impatto Ambientale è sottoscritto anche dal Committente/Proponente.

⁶ **Amministrazioni potenzialmente interessate:** amministrazioni con competenze in materia ambientale ovvero Soprintendenze, Autorità di Bacino, ASL, Aree protette nazionali e regionali (Parchi, Riserve, ecc.), ecc. da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

⁷ **Enti Territoriali potenzialmente interessati:** Comune, Provincia o Città metropolitana, Comunità Montana interessati fisicamente dal progetto; Regioni, Comuni, Province e Comunità Montane contermini interessati dai potenziali impatti derivanti dal progetto da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

E' responsabilità del proponente la corretta individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e la conseguente indicazione dei relativi soggetti competenti.

Con riferimento al DPR 120/2017 si evidenzia che l'art. 24, comma 3 e seguenti detta disposizioni in materia di Piano di Utilizzo per i progetti sottoposti a VIA.

Si specifica che gli adempimenti per l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità, da rilasciarsi da parte della pubblica amministrazione competente all'autorizzazione, costituiscono una precipua responsabilità degli uffici regionali e/o degli Enti competenti in materia di autorizzazione del progetto (es. per le autorizzazioni ex art. 12 del Dlgs 387/2003 la UOD Energia e Carburanti; per le attività estrattive e le miniere il Genio Civile territorialmente competente; ecc.), i quali dovranno porre in essere tutte le attività necessarie allo svolgimento dei suddetti procedimenti.

In assenza di idonea istanza, la documentazione trasmessa, anche se rispondente al precedente elenco, non sarà considerata utile ai fini dell'attivazione di una procedura di VIA.

Per le **procedure di VIA relative ai progetti inerenti le attività estrattive** il proponente potrà presentare l'istanza, nei termini sopra descritti, unicamente a seguito della accertata procedibilità, da parte del Genio Civile competente per territorio, della istanza di autorizzazione del progetto (L.R. 54/85 e s.m.i – NdA del P.R.A.E.) oggetto della VIA. **A tal fine la documentazione allegata all'istanza dovrà comprendere anche la relazione del citato Genio Civile attestante la procedibilità dell'istanza di autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di attività estrattive.**

Per le procedure di VIA, anche integrate con la VI, per le quali è stata prevista l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L. 241/1990, il parere di VIA viene dato in conferenza senza avvalersi delle determinazioni della Commissione VIA-VI-VAS.

Saranno ritenute improcedibili, e quindi rigettate previa formulazione del preavviso ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, quelle istanze:

- non accompagnate dalla ricevuta del versamento degli oneri o accompagnate da una ricevuta non quietanzata del versamento degli oneri per la VIA;
- accompagnate da un versamento degli oneri per la VIA inferiore al dovuto calcolato secondo le disposizioni regionali pro tempore vigenti;
- non accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri per la VIA (es. per le attività estrattive);
- non accompagnate dall'elenco (.doc e .pdf) delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto nonché di quelli competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale o accompagnate da un elenco non datato e/o firmato dal proponente e dal progettista;
- non accompagnate dal versamento della tariffa istruttoria A.I.A., ai sensi del D.M.24.4.2008 e successiva modifica ed integrazione, nel caso di impianti per i quali è richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- non accompagnate dalla relazione del Genio Civile competente per territorio attestante la procedibilità dell'istanza di autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di attività estrattive, nel caso di progetti di attività estrattive.

6.2.2 Procedura

1) Per le **istanze procedibili**, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'UOD Valutazioni Ambientali comunica via pec a tutte le amministrazioni e soggetti potenzialmente

interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto - come riportati nell'elenco trasmesso dal proponente sotto la propria responsabilità - l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, ove richiesto motivatamente dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Oltre che ai predetti soggetti, come indicati dal proponente, la comunicazione sarà trasmessa anche ad altre amministrazioni pubbliche che possono fornire elementi utili alle valutazioni della successiva Conferenza di Servizi anche qualora non debbano emanare atti o rilasciare pareri. Nel caso delle procedure di AIA, ad esempio, la comunicazione sarà sempre inviata anche all'ASL e all'Ente d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato territorialmente competenti. Per i progetti soggetti ad AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 la comunicazione sarà inviata anche ai soggetti di cui al DD n. 516 del 26/10/2011 (BURC n. 69 del 31/10/2011). **In ogni caso l'ARPAC (Dipartimento provinciale competente per territorio e Direzione centrale) sarà sempre inclusa nei destinatari della comunicazione, anche in assenza di disposizioni normative che ne prevedono il parere, al fine di acquisirne il necessario contributo in termini informativi e valutativi nell'ambito della procedura.**

Nel caso di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre Regioni possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sarà trasmessa anche alle autorità competenti in materia di VIA di tali regioni, nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti. **In ogni caso la comunicazione ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Dlgs 152/2006 avverrà solo ove la richiesta di espressione di tali soggetti sia indicata nell'istanza e tali soggetti siano indicati dal proponente nell'elenco (par. 6.2.1, lettera f.) sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.**

2) L'UOD Valutazioni Ambientali e gli enti/soggetti di cui al precedente punto 1), ognuno per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione; le amministrazioni e i soggetti di cui al precedente punto 1) trasmettono le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione all'UOD Valutazioni Ambientali **entro venti giorni** dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione. Tale verifica è finalizzata ad accertare, ognuno per quanto di propria competenza, che la documentazione sia completa di tutti i documenti necessari come stabiliti dalle diverse norme di settore ed inoltre che tale documentazione sia stata predisposta nelle forme di legge (es. firmata, timbrata, datata; ecc.). Trattasi quindi di una verifica formale della documentazione volta ad accertarne la completezza senza entrare nel merito tecnico scientifico del progetto.

3) Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito tematico VAS - VIA - VI regionale la UOD trasmette al proponente l'eventuale richiesta di integrazione per la completezza documentale allegando le eventuali richieste di tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti e assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la trasmissione delle stesse. In assenza di riscontro, l'istanza, **alla data di decorrenza dei trenta giorni, sarà archiviata** senza applicazione dell'art. 10bis della L. 241/1990 e senza alcun preavviso. Di tale archiviazione l'UOD Valutazioni Ambientali ne darà successivamente comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti. Tale archiviazione è irrevocabile.

4) Le integrazioni trasmesse dal proponente nei termini saranno pubblicate nel sito tematico VAS - VIA - VI regionale e di tale pubblicazione verrà data comunicazione alle amministrazioni e ai soggetti di cui al precedente punto 1) ai fini delle opportune verifiche. Ove la documentazione trasmessa non soddisfacesse le integrazioni richieste, gli enti/soggetti di cui al precedente punto 1) ne danno comunicazione all'UOD Valutazioni Ambientali entro venti giorni dalla comunicazione della pubblicazione delle integrazioni, indicando puntualmente, con riferimento alle integrazioni

richieste, la documentazione non trasmessa. In assenza del riscontro completo delle integrazioni richieste entro il termine assegnato l'istanza sarà ritenuta improcedibile e **sarà archiviata** senza applicazione dell'art. 10bis della L. 241/1990 dandone successivamente comunicazione al proponente. Tale archiviazione è irrevocabile. In assenza di comunicazioni da parte delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti entro la tempistica indicata, e in assenza di carenze inerenti la documentazione di propria competenza, la UOD Valutazioni Ambientali riterrà l'istanza completa.

5) Successivamente all'esito favorevole della verifica della completezza documentale l'UOD Valutazioni Ambientali comunica al proponente e a tutti gli enti/soggetti partecipanti al procedimento l'avvio del procedimento e la data di pubblicazione sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) come predisposto dal proponente sotto la propria precipua responsabilità. Contestualmente la UOD chiede alle amministrazioni comunali territorialmente interessate di dare informazione della pubblicazione dell'avviso nel proprio albo pretorio informatico ed inoltre chiede a tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti di far pervenire alla medesima UOD le proprie eventuali richieste di integrazione, nel merito dei contenuti della documentazione e ognuno per quanto di propria competenza, entro venti giorni decorrenti dalla scadenza dei sessanta giorni di cui al successivo punto 6).

6) Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.

7) Entro trenta giorni dalla scadenza dei sessanta giorni per la consultazione l'UOD Valutazioni Ambientali può chiedere al proponente eventuali integrazioni, allegando, ove pervenute, le richieste trasmesse dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti, che potranno, ai fini dell'istruttoria della documentazione prodotta dal proponente, organizzarsi in maniera autonoma anche attraverso tavoli tecnici. I termini per il riscontro da parte del proponente non potranno superare i trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Su richiesta motivata del proponente, pervenuta entro la tempistica assegnata per il riscontro, l'UOD Valutazioni Ambientali può accordare, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'UOD Valutazioni Ambientali di procedere all'archiviazione alla decorrenza del termine. Di tale archiviazione l'UOD Valutazioni Ambientali ne darà successivamente comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti, fermo restando che l'archiviazione ha effetti dalla decorrenza del termine per la trasmissione delle integrazioni ed è irrevocabile.

8) L'UOD Valutazioni Ambientali, ove motivatamente a seguito degli approfondimenti istruttori ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2 del Dlgs 152/2006, da pubblicare sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale. Ai fini dell'informazione inerente la pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, l'UOD Valutazioni Ambientali comunica alle amministrazioni e ai soggetti coinvolti la data di pubblicazione dell'avviso nel sito tematico VAS - VIA - VI regionale. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni ovvero con termini dimezzati secondo le disposizioni di cui all'art. 27-bis comma 5 del Dlgs 152/2006, il pubblico interessato può presentare osservazioni.

9) Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della eventuale seconda consultazione oppure dalla data di ricevimento delle integrazioni documentali, ove richieste e ove queste non siano ritenute sostanziali e rilevanti per il pubblico, l'UOD Valutazioni Ambientali convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni e i soggetti competenti o comunque potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 6.2.4.. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di **centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori**.

10) Successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi l'UOD Valutazioni Ambientali emana la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, riportandoli in allegato, il provvedimento di VIA e le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto a valle dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi (es. AIA, AUA, Autorizzazione Sismica), e recandone l'indicazione esplicita sotto forma di elenco. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del Dlgs 152/2006.

11) Le condizioni e le misure supplementari relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale allegata al provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordicies del Dlgs 152/2006. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi riportati in allegato al provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

6.2.3 Studio di Impatto Ambientale

Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del Dlgs 152/2006, sulla base del parere espresso a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21 del Dlgs 152/2006, qualora attivata.

Lo studio di impatto ambientale, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del Dlgs 152/2006, contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
- c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una **sintesi non tecnica** delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:

a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;

b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;

c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali

I contenuti dello Studio di Impatto Ambientale sono indicati nell'Allegato VII alla parte seconda del Dlgs 152/2006 come di seguito riportati.

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;

b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);

d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.

4. Una descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c)⁸, del presente decreto (Ndr Dlgs 152/2006) potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), al territorio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del territorio), al suolo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonché all'interazione tra questi vari fattori.

5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

- a) alla costruzione e all'esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;
- b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità sostenibile di tali risorse;
- c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
- d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);
- e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;
- f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;
- g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.

La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto (Ndr Dlgs 152/2006) include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle

⁸ Art. 5, comma 1, lettera c) del Dlgs 152/2006

impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie.

9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.

10. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti. (Ndr Sintesi non Tecnica)

11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nello Studio di Impatto Ambientale.

12. Un sommario delle eventuali difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 5.

Inoltre nel caso di **procedure integrate di verifica di assoggettabilità alla VIA – VI** lo Studio di Impatto Ambientale riporterà in un apposito paragrafo lo Studio di Incidenza redatto secondo i criteri di cui all'Allegato G del DPR 357/1997.

Nella **descrizione del progetto** dovranno essere riportati i riferimenti catastali (fogli, particelle) dell'area interessata dal progetto; inoltre lo Studio di Impatto Ambientale dovrà recare in allegato una planimetria riportante il perimetro dell'area interessata fisicamente dal progetto su foto aerea quanto più recente possibile e comunque riportante l'indicazione della data.

Si ricorda che lo Studio di Impatto Ambientale (e la sua Sintesi non Tecnica) dovrà essere **datato e firmato dall'estensore e dal proponente**. Nel caso in cui l'estensore dello Studio di Impatto Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio dovrà essere sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma il progettista attesta che gli aspetti progettuali contenuti nello Studio di Impatto Ambientale sono esaustivi e rappresentano correttamente il progetto proposto.

L'istruttoria di VIA sarà condotta esclusivamente sulla base dello Studio di Impatto Ambientale. Pertanto nel caso di eventuali carenze o contraddizioni tra il SIA e la documentazione progettuale fa

fede quanto rappresentato nel SIA, sia ai fini dell'istruttoria che ai fini, successivamente, della realizzazione e dell'esercizio dell'opera/intervento.

6.2.4 Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990

6.2.4.1 Premessa

Il Dlgs 104/2017 ha modificato l'art. 14, comma 4 della L. 241/1990 come segue: *“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*.

Tale Conferenza, come riportato al precedente par. 6.2.2, deve essere convocata entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della eventuale seconda consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, ove richieste e ove queste non siano ritenute sostanziali e rilevanti per il pubblico.

L'obiettivo della norma è quello di far confluire in un unico procedimento tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, avvalendosi del meccanismo conferenziale. Tale obiettivo è già declinato in alcuni procedimenti “speciali” previgenti alle modifiche introdotte dal Dlgs 104/2017 in materia di VIA. In particolare, con riferimento alle competenze della Regione Campania, si riportano di seguito alcune disposizioni normative che già prevedono per l'autorizzazione/concessione il ricorso alla Conferenza di Servizi decisoria:

art. 208 del Dlgs 152/2006 (Impianti per la gestione dei rifiuti)

art. 12 del Dlgs 387/2003 (Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Autorizzazioni di cui alla L.R. 54/1985 e Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

Procedure di cui alla L.R. 8/2008 (Concessioni Acque minerali e Termali)

Si ritiene opportuno evidenziare che non tutti i progetti/interventi da autorizzarsi ai sensi delle citate norme (art. 12 del Dlgs 387/2003, AIA, ecc.) devono essere assoggettati alla VIA. Nei casi in cui la VIA non è di applicazione la procedura autorizzatoria segue la norma di settore, nell'ambito della quale, ove necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA, si seguono le indicazioni di cui al precedente par. 2.

Bisogna poi evidenziare che la nuova Conferenza di Servizi VIA di cui all'art. 14, comma 4 della L. 241/1990 si applica a tutti i progetti/interventi indipendentemente dalla competenza in materia di autorizzazione (Regione, Comune, ecc.). Unico discrimine è che l'oggetto dell'autorizzazione sia un'opera o un intervento per il quale è necessaria la procedura di VIA secondo le pertinenti disposizioni della parte seconda del Dlgs 152/2006.

Altra novità di rilievo della novellata Conferenza di Servizi è l'obbligo per le Amministrazioni invitate, delineato con perentorietà rispetto alla vecchia disciplina, di individuare un Rappresentante unico che esprime il parere dell'Amministrazione, sulla scorta delle determinazioni degli Uffici e/o degli Enti in tutte le materie di competenza dell'Amministrazione che rappresenta.

6.2.4.2 Rappresentanti unici

Ai fini dell'individuazione dei Rappresentanti Unici delle diverse amministrazioni:

- il Rappresentante unico della Regione Campania è individuato in un dirigente secondo le disposizioni ordinamentali pro tempore vigenti; **ferma restante la necessaria e obbligatoria partecipazione alle sedute della Conferenza dei singoli Uffici Regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania ai fini del supporto al Rappresentante unico, e quindi del loro contributo ai lavori della Conferenza,** la posizione dei singoli uffici regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania è trasmessa all'UOD Valutazioni Ambientali e al Rappresentante unico della Regione Campania;
- il Rappresentante unico delle amministrazioni dello Stato (nel caso siano invitate più amministrazioni) è individuato dal Prefetto competente per territorio, nel caso in cui siano chiamate a partecipare solo amministrazioni statali periferiche oppure dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel caso in cui siano chiamate a partecipare amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche. In sede di prima applicazione e nelle more dell'emanazione di eventuali indirizzi statali si ritengono amministrazioni statali periferiche tutte quelle amministrazioni statali aventi uffici con sede nella regione o comunque con sede diversa da Roma (es. Soprintendenze, Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, ENAC Direzione Operazioni Sud, Aree protette nazionali, ecc.).

6.2.4.3 Partecipanti alla Conferenza di Servizi

Saranno invitati a partecipare alla Conferenza il proponente e tutte le Amministrazioni e soggetti pubblici che devono esprimersi sul progetto presentato. Inoltre saranno invitati a partecipare quei soggetti pubblici che possono fornire elementi utili alle valutazioni della Conferenza di Servizi anche qualora non debbano emanare atti o rilasciare pareri. Nel caso delle procedure di AIA, ad esempio, dovranno essere sempre invitati alla Conferenza anche l'ASL e l'Ente d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato territorialmente competenti. Per i progetti soggetti ad AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 l'elenco dei partecipanti, oltre che all'elenco presentato dal proponente, si rifarà al DD n. 516 del 26/10/2011 (BURC n. 69 del 31/10/2011). **In ogni caso l'ARPAC (Dipartimento provinciale competente per territorio e Direzione centrale) sarà sempre invitata a partecipare, anche in assenza di previsioni normative che ne prevedono il parere, al fine di dare il proprio contributo in termini informativi e valutativi alla Conferenza.**

Ferme rimanendo le disposizioni della L. 241/1990, che prevedono che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, l'indizione della Conferenza, anche ai fini della individuazione dei Rappresentanti unici, sarà trasmessa a tutti gli uffici degli Enti e delle Amministrazioni che dovranno esprimersi ai fini dell'autorizzazione/concessione.

Nel caso di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre Regioni possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, alla Conferenza di Servizi dovranno essere invitate le autorità competenti in materia di VIA di tali regioni, nonché gli enti locali territoriali⁹ interessati dagli impatti.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità del proponente in merito all'individuazione puntuale in sede di istanza di VIA di tutti i soggetti che devono esprimersi sul progetto ai fini della sua realizzazione ed esercizio.

6.2.4.4 Indicazioni per lo svolgimento della Conferenza di Servizi

⁹ **Enti Locali Territoriali:** Regioni, Comuni, Province e Comunità Montane.

L'UOD Valutazioni Ambientali indice la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 4 e dell'art. 14-ter e ss della L. 241/1990 nei termini stabiliti al precedente par. 6.2.2. e contestualmente ne convoca la prima seduta. **La nota di indizione della Conferenza è pubblicata sul sito tematico regionale VAS – VIA - VI. Sarà garantita la possibilità di partecipare in videoconferenza.**

Di norma possono essere convocate tre sedute della Conferenza:

- una prima seduta nella quale verranno espone le posizioni degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza;
- una seconda seduta ai fini della formulazione del parere in Conferenza degli Enti e delle Amministrazioni convenute e della condivisione della bozza di Rapporto finale;
- una terza seduta conclusiva ai fini della condivisione del Rapporto finale, nel quale si tiene conto anche delle eventuali osservazioni del proponente.

La bozza di Rapporto finale deve essere inviata al proponente di norma 20 giorni prima dell'ultima conferenza di Servizi. Il proponente potrà formulare eventuali osservazioni e controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione della bozza del Rapporto finale, **che dovranno essere trasmesse dallo stesso proponente a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza.**

Le Amministrazioni e i soggetti pubblici invitati a partecipare alla Conferenza sul progetto possono confrontarsi informalmente al di fuori delle sedute della Conferenza attraverso riunioni e tavoli tecnici, anche in videoconferenza, e/o corrispondenza mail. Tali confronti esterni alla Conferenza possono anche essere richiesti dai Rappresentanti Unici ai fini del necessario coordinamento per l'espressione definitiva, univoca e vincolante della posizione dell'amministrazione rappresentata.

Il Rapporto finale dovrà poi essere condiviso e sottoscritto dai soggetti e dai Rappresentanti unici degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti in sede di ultima seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale si concorda e si coordina anche la tempistica per l'invio all'UOD Valutazioni Ambientali di tutti gli atti che dovranno essere allegati alla determinazione motivata di conclusione della conferenza, considerando che *tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..*

6.2.4.5 Rapporto finale della Conferenza

Il Rapporto finale della Conferenza:

- descrive le caratteristiche del progetto oggetto della procedura di VIA e le relative valutazioni e conclusioni della Conferenza di servizi;
- descrive l'iter del procedimento amministrativo assolvendo quindi la funzione di verbale unitario della Conferenza di Servizi. Al suo interno devono essere evidenziate le eventuali posizioni divergenti manifestate nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- indica quali sono i provvedimenti delle singole amministrazioni e soggetti gestori di pubblici servizi partecipanti alla seduta decisoria della Conferenza di Servizi – sottoscrittori del relativo Rapporto finale - che devono essere allegati al provvedimento finale al fine di poter rinnovare, se non vi sono modifiche ambientalmente rilevanti, esclusivamente i singoli provvedimenti di autorizzazione del progetto da realizzare (es. AIA, Autorizzazione gestione rifiuti, art. 12 del Dlgs 387/2003, art. 109 del Dlgs 152/2006, AUA, ecc.) senza dover effettuare una verifica di assoggettabilità a VIA o una nuova VIA. Inoltre indica quali sono i provvedimenti necessari all'approvazione e alla realizzazione del progetto (quali permesso costruire, autorizzazione paesaggistica, ecc.) che dovranno essere allegati alla determinazione motivata di conclusione della Conferenza; nel Rapporto finale i rappresentanti degli uffici regionali e delle diverse amministrazioni devono anche concordare la tempistica per la trasmissione all'UOD

Valutazioni Ambientali dei provvedimenti di propria competenza ai fini dell'emanazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi;

- indica quali sono i pareri favorevoli senza condizioni acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-quater della L. 241/1990;
- stabilisce le competenze e gli oneri in materia di monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 152/2006 .

I descritti contenuti sono ritenuti il livello minimo informativo che deve presentare il Rapporto finale della Conferenza.

Fermo restando il predetto Rapporto finale, la Conferenza procederà alla formalizzazione dell'avanzamento dei lavori attraverso resoconti a carattere provvisorio con valenza esclusivamente interna alla Conferenza di Servizi. Quindi nell'ultima seduta la Conferenza adotta il Rapporto finale, che funge anche da verbale definitivo. I resoconti provvisori non devono essere allegati al Rapporto finale ; in ogni caso saranno pubblicati sul sito tematico regionale VAS – VIA – VI nella documentazione afferente al progetto.

6.2.4.6 Provvedimento di VIA

Il provvedimento di VIA, emanato con decreto dirigenziale dell'UOD Valutazioni Ambientali, contiene:

- 1) le motivazioni e le considerazioni istruttorie su cui si fonda la decisione;
- 2) le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;
- 3) la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis del Dlgs 152/2006
- 4) l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.
- 5) le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
 - a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
 - b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
 - c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e) del Dlgs 152/2006. La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Per ogni condizione ambientale il provvedimento dovrà riportare:

- Macrofase
- Ambito di applicazione
- Oggetto della condizione
- Termine avvio verifica di ottemperanza
- Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza

In ogni caso le condizioni ambientali dovranno essere formulate secondo le indicazioni di cui **all'Allegato 1.B** ai presenti indirizzi.

Il provvedimento di VIA è pubblicato sul BURC e sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente nell'istanza di VIA. Decorre l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA – decorrente dalla data di comunicazione della determinazione motivata di

conclusione della conferenza - senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato; è fatto salvo il rilascio di specifica proroga da parte dell'UOD Valutazioni Ambientali, su istanza del proponente da presentarsi, esclusivamente, entro e non oltre la data di scadenza del provvedimento di VIA.

6.2.4.7 Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale

L'UOD Valutazioni Ambientali, successivamente alla sottoscrizione del Rapporto finale da parte della Conferenza di Servizi, cura la raccolta dei pertinenti atti autorizzativi degli uffici regionali e delle amministrazioni competenti e dei soggetti gestori di pubblici servizi convenuti in Conferenza da allegare alla determinazione motivata di conclusione della conferenza.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, è adottata con decreto dirigenziale e recherà in allegato:

- il Rapporto finale della Conferenza di Servizi;
- il provvedimento di VIA;
- le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

In ogni caso nella determinazione motivata di conclusione della conferenza dovrà essere riportata specifica indicazione dei titoli compresi e riportati in allegato e degli eventuali titoli sostituiti ai sensi della L. 241/1990 art. 14ter e ss.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, quindi, deve recare in allegato i provvedimenti dei singoli Uffici (regionali e non), delle singole amministrazioni e dei soggetti gestori di pubblici servizi che partecipano alla seduta decisoria della Conferenza di Servizi e che sottoscrivono il relativo Rapporto finale, anche attraverso il solo Rappresentante unico, al fine di potere rinnovare, se non vi sono modifiche rilevanti dal punto di vista della VIA, esclusivamente i singoli provvedimenti di autorizzazione del progetto da realizzare (es. AIA, AUA, Autorizzazione gestione rifiuti, Autorizzazione Unica, Piano di Utilizzo, ecc.) senza dovere ripetere una nuova procedura di VIA ove non necessaria. Dovranno essere, inoltre, allegati i provvedimenti quali permesso a costruire, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione sismica, ecc..

Il parere sul Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017 è dato dal Dipartimento dell'ARPAC competente per territorio in Conferenza ed è oggetto di separata determinazione dirigenziale dell'UOD Valutazioni Ambientali da allegarsi alla determinazione motivata di conclusione della conferenza **ovvero al provvedimento autorizzatorio unico regionale.**

L'autorizzazione ex art. 109 del Dlgs 152/2006, qualora di competenza regionale, è rilasciata dall'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti competente per territorio, che partecipa alla Conferenza, ed è oggetto di separata determinazione dirigenziale della competente UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti da allegarsi alla determinazione motivata di conclusione della conferenza **ovvero al provvedimento autorizzatorio unico regionale.**

7. VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI (Art. 28 del Dlgs 152/2006)

7.1 Indicazioni generali

Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA e alla verifica dell'ottemperanza.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, è tenuto a trasmettere al soggetto responsabile per la verifica di ottemperanza della condizione e agli Enti coinvolti, e per conoscenza alla UOD Valutazioni Ambientali:

- **istanza di verifica di ottemperanza**, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale;
- documentazione contenente gli elementi necessari a verificare l'ottemperanza alla condizione ambientale.

La documentazione è trasmessa in formato digitale (n. 3 copie) secondo le indicazioni di cui all'**Allegato 1.A** ai presenti Indirizzi Operativi VIA (la sola istanza anche in copia cartacea) e sarà pubblicata sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale.

L'attività di verifica, che può prevedere anche sopralluoghi e visite ispettive ove ritenute necessarie da parte del soggetto responsabile per la verifica della condizione, si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. Gli oneri per le attività di verifica sono integralmente a carico del proponente.

Gli esiti della verifica di ottemperanza sono trasmessi all'UOD Valutazioni Ambientali dal soggetto responsabile. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'UOD Valutazioni Ambientali diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29 del Dlgs 152/2006.

Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di ottemperanza o dall'esecuzione dei lavori di costruzione o dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'UOD Valutazioni Ambientali, acquisite eventuali ulteriori informazioni dal soggetto interessato o da altri soggetti competenti in materia ambientale, attiva d'ufficio, ove ritenuto necessario, una procedura volta a stabilire la necessità di ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e di disporre l'adozione di opportune misure correttive o eventualmente la riedizione del procedimento di VIA al fine di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario. La procedura prevede il ricorso alla Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. 241/1990, che si svolge con le modalità indicate nel successivo paragrafo 7.2.

Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito tematico VAS - VIA – VI regionale.

7.2 Conferenza di servizi istruttoria

Qualora l'UOD Valutazioni Ambientali ritenga necessario - all'esito dei risultati delle attività di verifica di ottemperanza o dall'esecuzione dei lavori di costruzione o dall'esercizio dell'opera, e dell'accertamento della sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, e a seguito dell'acquisizione di eventuali ulteriori informazioni dal soggetto interessato o da altri soggetti competenti in materia ambientale - stabilire la necessità di ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate o di disporre l'adozione di opportune misure correttive o eventualmente la riedizione del procedimento di VIA al fine di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, attiva d'ufficio un procedimento istruttorio che si avvale della Conferenza di Servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1 della L. 241/1990 svolta secondo le modalità di seguito indicate.

A seguito o contestualmente all'avvio del procedimento, viene indetta una Conferenza alla quale sono invitati i soggetti che hanno partecipato al procedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA e l'ARPAC. Il soggetto interessato non è invitato alle sedute della Conferenza, se non su espressa richiesta della stessa, e partecipa attraverso l'invio di documenti e ogni altro elemento utile allo svolgimento del procedimento, anche su richiesta della Conferenza.

Nella indizione della Conferenza viene comunicato ai soggetti e alle amministrazioni interessate:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere nonché l'indicazione di dove è possibile consultare la documentazione utile ai fini dello svolgimento della Conferenza;
- b) la convocazione della prima riunione della Conferenza, nella quale è possibile richiedere integrazioni documentali o chiarimenti (la prima seduta della Conferenza dovrà essere fissata nei trenta giorni successivi alla indizione).

Nella prima riunione sarà predisposta l'eventuale richiesta di integrazione, con una tempistica per il riscontro non superiore a trenta giorni, suscettibili di una sola proroga di ulteriori trenta giorni su richiesta motivata del soggetto interessato.

Ove il soggetto interessato, nella tempistica indicata, non riscontri la richiesta di integrazione, viene convocata una successiva seduta della Conferenza nella quale i soggetti interessati sono chiamati a rendere le proprie determinazioni istruttorie ai fini della conclusione della Conferenza.

Successivamente al riscontro, nella tempistica indicata, del proponente, viene convocata una nuova seduta della Conferenza. Nella convocazione della seduta viene comunicato:

- c) dove è possibile consultare la documentazione integrativa;
- d) la data della seduta della Conferenza nella quale i soggetti interessati sono chiamati a rendere le proprie determinazioni istruttorie ai fini della conclusione della Conferenza; la seduta dovrà essere fissata nei sessanta giorni successivi alla convocazione.

Gli atti della conferenza sono resi pubblici sul sito tematico regionale VIA – VAS.

A seguito della conclusione della Conferenza l'UOD Valutazioni Ambientali adotta la determinazione di conclusione della conferenza. Qualora all'esito della Conferenza si stabilisca la necessità di una nuova VIA, l'UOD Valutazioni Ambientali nella determinazione di conclusione della Conferenza dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.

8. PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (art. 9 del DPR 120/2017)

A seguito della emanazione della disciplina nazionale della gestione delle terre e rocce da scavo, e in considerazione della circostanza che nel caso di opere soggette a VIA l'autorità competente all'autorizzazione coincide con l'Autorità competente in materia di VIA, pervengono all'UOD Valutazioni Ambientali istanze di autorizzazione dei soli Piani di Utilizzo successivamente alla VIA e all'autorizzazione del progetto. A tali Piani non si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 3 e seguenti del DPR 120/2017.

L'istanza di autorizzazione per i Piani di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017 dovrà essere formulata su apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale; all'istanza dovranno essere allegati:

- il Piano di Utilizzo predisposto secondo le disposizioni di cui all'Allegato 5 del DPR 120/2017 e ogni altro documento previsto dalle citate disposizioni nazionali;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9, comma 2 del citato DPR corredata dal documento di identità del sottoscrittore;
- ricevuta del versamento degli oneri previsti dalla vigente normativa regionale; i mandati di pagamento degli oneri istruttori devono essere quietanziati;
- l'elenco dei documenti allegati all'istanza (per il Piano di Utilizzo dovranno essere puntualmente elencati anche i singoli allegati dello stesso) sia in formato .pdf che in formato .xls;

L'istanza e la documentazione allegata **saranno trasmessi contestualmente per via telematica (pec) alla UOD Valutazioni Ambientali e ai dipartimenti ARPAC territorialmente competenti. Ove il Piano interessi anche altre Regioni, lo stesso dovrà essere trasmesso contestualmente anche alle suddette Regioni e alle ARPA territorialmente competenti.** Nel caso in cui il numero dei file (e la grandezza complessiva degli stessi) non consenta tale invio in un'unica pec, l'istanza (in formato cartaceo e n. 3 copie in formato digitale) e la documentazione ad essa allegata (n. 3 copie in formato digitale secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1.A) dovranno essere trasmessi per le vie ordinarie (posta, consegna a mano, ecc.). Ove ritenuto opportuno dal proponente, la documentazione potrà essere trasmessa sia in formato digitale che in formato cartaceo (n. 1 copia). Tutti i documenti, sia in formato digitale che in eventuale formato cartaceo, dovranno essere debitamente datati e firmati dall'estensore/i. Le copie in formato digitale dovranno essere accompagnate da una Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000 attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa in formato cartaceo, sia in termini di elaborati che in termini di contenuti di ciascun elaborato.

L'UOD Valutazioni Ambientali procederà ad accertare la procedibilità dell'istanza.

Saranno ritenute improcedibili, e pertanto archiviate con preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, quelle istanze:

- prive anche di uno solo degli allegati sopraelencati e/o corredate da documentazione non firmata e/o datata;
- non trasmesse contestualmente anche alla/e competenti ARPA.

L'avvio del procedimento sarà trasmesso al proponente e all'ARPAC competente, alla quale verrà richiesto di trasmettere all'UOD Valutazioni Ambientali, entro 20 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento, eventuali richieste di integrazione nel merito tecnico della documentazione.

L'UOD Valutazioni Ambientali, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, può formulare in un'unica soluzione una richiesta di integrazioni nel merito tecnico, accordando un termine per il riscontro non superiore a 30 giorni. La documentazione integrativa dovrà essere trasmessa dal proponente sia all'UOD Valutazioni Ambientali che alla competente ARPAC esclusivamente in formato digitale.

Decorso i 30 giorni e in assenza di riscontro l'istanza sarà archiviata previa applicazione dell'art. 10bis della L. 241/1990.

Entro 90 giorni dal riscontro, o entro 90 giorni dall'avvio del procedimento nel caso non sia necessario procedere ad una richiesta di integrazione nel merito tecnico, l'UOD Valutazioni Ambientale di norma comunica al proponente le proprie valutazioni, anche sulla scorta delle valutazioni che l'ARPA competente le trasmetterà entro 60 giorni dal riscontro del proponente o dall'avvio del procedimento in caso di assenza di richiesta di integrazioni.

Decorso 90 giorni dall'avvio del procedimento o dalla eventuale integrazione trasmessa a seguito dell'istruttoria nel merito tecnico, il proponente, in assenza di comunicazioni, può avviare la gestione delle terre e delle rocce da scavo a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'art. 4 del DPR 120/2017. L'UOD Valutazioni Ambientali, anche sulla scorta delle valutazioni dell'ARPA competente, nel caso accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del DPR 120/2017, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si rinvia alle disposizioni normative contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. In caso di contrasto tra i presenti Indirizzi Operativi e le attuali o sopravvenute disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006, queste ultime prevarranno.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1.A - Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VIA ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i..

Allegato 1.B – Specifiche tecniche per la formulazione delle condizioni ambientali